



Circolare

Alle : - Autorità cantonali competenti in materia di mercato del lavoro
- Autorità competenti in materia di migrazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché delle Città di Berna, Biene, Losanna e Thun

Luogo, data : Berna-Wabern, 27 gennaio 2010

Ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi con cittadini dell'UE Recepimento da parte del TF della sentenza Metock della CGCE del 25 luglio 2008 (C-127/08)

Gentili Signore, egregi Signori,

in seguito alla sentenza summenzionata della Corte di Giustizia delle Comunità europee a Lussemburgo (CGCE), di recente il Tribunale federale svizzero (TF) ha avuto l'occasione di pronunciarsi (cambiamento di giurisprudenza) sulla questione del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi con cittadini dell'Unione europea (UE).

In un decreto di principio pubblicato il 16 novembre scorso sul suo sito internet (2C_196/2009 del 29 settembre 2009), il TF ritiene che la sentenza Metock della CGCE (C-127/08) vada recepita nella prassi giuridica svizzera. Nella sua giurisprudenza del 25 luglio 2008, infatti, la CFGE ha stabilito che tutti i cittadini di Stati terzi familiari di un cittadino comunitario che usufruisce o ha usufruito della sua libertà di circolare in seno all'UE hanno diritto al ricongiungimento familiare, a prescindere dal luogo e dal momento in cui è stato creato il vincolo familiare (nella fattispecie un matrimonio). Secondo la Corte, tale diritto esiste pertanto senza che i familiari debbano dimostrare un soggiorno precedente sul territorio di un altro Stato membro dell'UE o dell'AELS.

Come la CGCE, il TF rileva che il testo legale relativo al ricongiungimento familiare non impone in nessun momento, quale condizione per il riconoscimento di tale diritto, un soggiorno precedente sul territorio di un'altra parte contraente. Impedire a cittadini di Stati terzi familiari di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, di stabilirsi con esso in Svizzera o di raggiungerlo ivi per la sola ragione che la famiglia non ha soggiornato precedentemente sul territorio di uno Stato dell'UE o dell'AELS equivarrebbe a dissuadere il beneficiario di tale diritto dall'usufruire della sua libertà di circolare.

Nella sua decisione, il TF giunge alla conclusione che la prassi sinora applicabile in Svizzera (cfr. DTF 130 II 1 e 134 II 10) non può essere mantenuta. Per riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare non può più essere richiesto un soggiorno precedente del cittadino di Stato terzo sul territorio di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.


Il diritto al ricongiungimento familiare si applica ai familiari ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; cfr. n. 10.2 delle Istruzioni OLCP). Presuppone sempre l'esistenza di un diritto di soggiorno originario concesso a un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo le disposizioni dell'ALC. Il diritto di soggiorno conferito ai familiari è un diritto derivato la cui validità è subordinata, in linea di principio, alla durata del soggiorno originario. È fatto salvo il diritto di rimanere.

La presente circolare sostituisce la nostra circolare del 20 ottobre 2008 sulla questione. La nuova prassi **entra in vigore con effetto immediato** ed è applicabile alle domande in corso e future. Prossimamente il capitolo 10 delle Istruzioni OLCP sarà modificato di conseguenza.

In seguito alla decisione del TF occorre vagliare la necessità di modificare l'articolo 42 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20).

Ringraziandovi della preziosa collaborazione vi porgiamo, gentili Signore, egregi Signori, i nostri distinti saluti.

Ufficio federale della migrazione



Alard du Bois-Reymond
Direttore

Copia p.a. a:

- Segreteria AUSL
- Segreteria ASM

Copie interne secondo lista d'indirizzi speciale